

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 290 del 02-09-2025

UFFICIO POLIZIA LOCALE

IL COMANDANTE

OGGETTO: DISCIPLINA VIABILE PER LE GARE CICLISTICHE IN PROGRAMMA IL 7 SETTEMBRE 2025.

Premesso che in data 7 settembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, si svolgeranno le gare ciclistiche denominate “**19° Trofeo Matteo e Roberto POMBI A.M.**”, “**28° Trofeo Daniele BIFFI A.M.**” e “**1° Gran Premio Sportler Bike**” i cui percorsi interesseranno anche le strade di questo Comune;

Vista la richiesta prot. gen. n. 40576 del 23 luglio 2025 pervenuta tramite PEC dal presidente del **Gruppo Sportivo CERNUSCHESE - Ciclistica “Tino Gadda”**, con la quale si chiede di adottare i provvedimenti necessari per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada;

Considerato che la manifestazione sportiva prevede il seguente percorso: SP 121, via Antica di Cassano, via Mantova, via Firenze, via Brescia, via Torino, via Mazzini, via Cavour, via Pavese, via Galilei, via Negri, via Stampa, via Boccaccio (arrivo);

Visto il parere favorevole dell'ente proprietario della strada per i tratti di propria competenza;

Considerato che, per la sicurezza dei partecipanti e per il regolare svolgimento della manifestazione, è necessario vietare la sosta in via Boccaccio nell'area interessata al passaggio della gara e sospendere temporaneamente la circolazione veicolare lungo il percorso di gara.

Visto l'art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che prevedono la possibilità di adottare provvedimenti temporanei per lo svolgimento di competizioni sportive su strada.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

1. Dalle ore **07:00** alle ore **17:00** del giorno **7 settembre 2025**, è istituito il **divieto di sosta con rimozione forzata** in località **Via Boccaccio n. 18**, limitatamente agli stalli di sosta presenti all'altezza della cascina nonché lungo tutta la **Via Boccaccio** nell'area interessata dalla manifestazione sportiva; i trasgressori saranno sanzionati e i veicoli rimossi a loro spese.
2. Dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno **7 settembre 2025**, lungo il percorso delle gare ciclistiche, è istituita la **temporanea sospensione della circolazione veicolare** al passaggio dei concorrenti in entrambi i sensi di marcia; la sospensione avrà una durata limitata al tempo strettamente necessario per il transito dei ciclisti e dei veicoli di servizio al seguito (inizio corsa, fine corsa).



3. La Polizia Locale e gli altri agenti di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di dare assistenza per il rispetto della presente ordinanza; il personale dell'organizzazione della gara, dotato di apposita abilitazione, coadiuverà gli agenti nel regolare il flusso veicolare.
4. L'organizzazione della gara dovrà provvedere alla posa della segnaletica stradale temporanea di divieto, conforme al Codice della Strada, per dare adeguata comunicazione, almeno 48 ore prima della manifestazione.

Il Servizio Urbanizzazioni Primarie è incaricato di fornire la segnaletica stradale necessaria che la società sportiva **Ciclistica "Tino Gadda"** provvederà al posizionamento per l'esecuzione della presente ordinanza.

Per i segnali temporanei potranno essere utilizzati supporti, sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che dovranno assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione.

Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione di cui alla presente ordinanza.

La segnaletica verticale in contrasto con quella prevista dal presente disposto dovrà essere rimossa.

Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034).

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.



**II COMANDANTE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
PARIS MASSIMO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

